

Decreto Ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2002-2003

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art.252, comma 8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento applicativo della legge 10 dicembre 1997, n. 425;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il D.P.R. n.347 del 6.11.2000, recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Visto il decreto ministeriale 28-2-2002, n.20, concernente le modalità di svolgimento della 1^a e 2^a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2001-2002 e tenuto conto che per l'anno scolastico 2002-2003 è in corso di emanazione il D.M. sulla medesima materia, confermativo del citato precedente DM n.20;

Visto il decreto ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2003, con il quale sono state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta;

Visto il decreto ministeriale n. 4 del 14 gennaio 2003, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il decreto ministeriale 30.1.2003, n. 10, recante criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15-3-1997,n.59, emanato con D.P.R. 8-3-1999,n.275;

Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art.278 del decreto legislativo 16 aprile 1994,n.297 e confermate dal 1° comma dell'art.1 del D.M. 26 giugno 2000, n.234, per l'anno scolastico 2002-2003;

DECRETA

Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art.278 del decreto legislativo 16 aprile 1994,n.297 e confermate dal primo comma dell'art.1 del D.M. 26 giugno 2000, n.234, è disciplinato, per l'anno scolastico 2002-2003, come segue.

TITOLO I SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1. - Candidati esterni

1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.
2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli del corso ad indirizzo sperimentale linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.
3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. "Progetto Sirio" dell'istruzione tecnica. Ai predetti candidati si applicano le disposizioni di cui alla C.M. 22-11-2000, n.261.

Art. 2. - Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento e di struttura

1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art.278 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994,n.297 e confermati dall'art.1-primo comma- del Decreto Ministeriale 26 giugno 2000,n.234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art.1 della legge 11 dicembre 1969, n.910 e valido, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.
3. Con il decreto n.2 del 13 gennaio 2003, che ha individuato la materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto n.4 del 14 gennaio 2003, che ha determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentali, sono stati indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite dai relativi decreti autorizzativi.

TITOLO II SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 3. - Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline che, relativamente alla 2ª prova scritta, sono indicate nel decreto ministeriale n.2 del 13-1-2003 e che, per le restanti prove scritte e il colloquio, sono quelle individuate quali oggetto d'esame dai Consigli di classe, ai sensi del comma 2, dell'art.1 e dei commi 3 e 4 dell'art.2 del D.M. n.4 del 14-1-2003 e sui relativi programmi di insegnamento.
2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.
3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano Nazionale Informatica nei licei scientifici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici di tale materia.
4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda

lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4. - Documento del Consiglio di classe

Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5 - Aree disciplinari

Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.358 per i corsi ordinari, i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.

Art. 6. - Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

- esame del documento del Consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;
- riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;
- esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

2. Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7. - Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.

Per l'anno scolastico 2002-2003, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda, nel decreto autorizzativo, verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2002-2003, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale n.2 del 13-1-2003, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

3. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti

esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252 - comma 8 del D.L.vo 14.4.1994, n. 297 citato nelle premesse.

Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.

Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame.

L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art.13 del Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

4. Per l'anno scolastico 2002-2003, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.

Art. 8. - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

IL MINISTRO

Decreto Ministeriale 30 gennaio 2003, n. 12

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale francese funzionanti presso istituti statali e paritari

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, ed in particolare l'art. 8;

Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234 recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;

Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Francia del 24 giugno 1992;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il D.M. n.20 del 28-2-2002, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'a.s. 2001-2002 e tenuto conto che è in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il DM

sulla medesima materia, confermativo del citato precedente DM n. 20;
Visto il D.M. n.429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
Visto il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.2, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;
Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Viste le note n.168 del 18 febbraio 1999 e n.352 del 29 marzo 1999 dell'Ambasciata di Francia, concernenti, rispettivamente, i contenuti della quarta prova e la durata di essa;
Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n.425/1997;
Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.3, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il D.M. 14 gennaio 2003, n.4, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;
Visto il D.M. 30 gennaio 2003, n.11, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2002-2003 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

DECRETA

Art.1 - Validità e corrispondenza del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale francese ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art.2 - Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la presenza dei commissari di francese per la lingua francese e di quello della materia veicolata nella lingua francese. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art.3 - Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale francese, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art.4 - Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

1. La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 20 del 28-2-2002 e dal D.M. sulla medesima materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato precedente D.M. n. 20 (durata 6 ore).

2. La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. n.20 del 28-2-2002 e dal DM sulla medesima materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato precedente D.M. n.20:

- per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese o tedesca, a scelta del

candidato;

- per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal latino;
- per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica.

3. La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 429/2000, citato nelle premesse.

4. La quarta prova scritta, in lingua francese (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato tra:

- "Etude d'un texte argumentatif", vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

a. questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano.

b. proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano.

- "Etude d'un texte littéraire", vertente su un brano attinto ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

c. 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

d. 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.

- "Composition française", finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

5. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.323/1998.

Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

francese seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.

storia in lingua francese: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto. Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.

Art.5 - Valutazione

La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

Art.6 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11.

IL MINISTRO

Decreto Ministeriale 30 gennaio 2003, n. 13

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, ed in particolare l'art. 8;

Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234 recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale;

Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il D.M. n.20 del 28-2-2002, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'a.s. 2001-2002 e tenuto conto che è in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il DM sulla medesima materia, confermativo del citato precedente DM n. 20;

Visto il D.M. n.429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Vista la nota del 02-03-1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova;

Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art.4 della citata legge n.425/1997;

Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.2, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.3, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. 14 gennaio 2003, n.4, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il D.M. 30 gennaio 2003, n.11, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2002-2003 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

DECRETA

Art.1 - Validità e corrispondenza del diploma

Il diploma dell'esame di Stato, conseguito al termine dei corsi autorizzati con DD.MM. 3 luglio 1997, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art.2 - Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola. E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art.3 Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art.4 - Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

1. La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 20 del 28-2-2002 e dal D.M. sulla medesima materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato precedente D.M. n. 20 (durata 6 ore).
2. La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. n.20 del 28-2-2002 e dal D.M. sulla medesima materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato precedente D.M. n.20: - per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;- per l'indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal latino;- per l'indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di matematica;
3. La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n.429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse. 4. La quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia, veicolata in spagnolo.

Letteratura spagnola (durata 2 ore):

Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:

- a. analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzia anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;
- b. risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo ed un'altra sui costrutti linguistici usati.

Storia (durata 2 ore):

Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:

- c. analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;
- d. definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;
- e. tema su un argomento storico.

5. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n.323/98. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno. Art.5ValutazioneLa valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la

Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.

Art.6 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale del 30 gennaio 2003, n. 11.

IL MINISTRO

Decreto Ministeriale 30 gennaio 2003, n. 14

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visti i decreti ministeriali con i quali è stato autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 1996/97 il funzionamento dei quinquenni sperimentali coordinati di liceo Classico Europeo ed i relativi programmi disciplinari, con particolare riferimento alle tipologie di verifica;

Visto il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, ed in particolare l'art. 8;

Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;

Visto il D.M. n.20 del 28-2-2002, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato per l'a.s. 2001-2002 e tenuto conto che è in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003 il D.M., confermativo del citato precedente D.M. n. 20;

Visto il D.M. n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il D.M. n.358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;

Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997;

Vista la nota n. 1045 del 6 novembre 1997, con la quale l'Ambasciata di Francia in Roma conferma la disponibilità a rilasciare l'attestazione di acquisita competenza della lingua francese ai candidati agli esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo;

Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.2, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n.3, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il D.M. 14 gennaio 2003, n.4, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame;

Visto il D.M. 30 gennaio 2003, n.11, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2002/2003 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;

Premesso che l'esame di Stato anche per le sezioni di Liceo Classico Europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi attribuito secondo quanto stabilito dalla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dal D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323;

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo, in relazione alla specificità del corso di studi svolto;

DECRETA

Art.1 - Prove di esame

L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.

1. La prima prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal D.M. n.20 del 28-02-2002 e dal D.M. sulla medesima materia, in corso di emanazione per l'anno scolastico 2002-2003, confermativo del citato precedente D.M. n.20.

2. La seconda prova scritta riguarda la disciplina "lingue e letterature classiche". Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.

3. La terza prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal D.M. n. 429/2000.

4. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n.323/98.

5. I candidati delle sezioni di liceo Classico Europeo, ai quali sia stato impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese e per i quali sia stata veicolata in lingua francese una disciplina del piano di studi, qualora intendano conseguire l'attestazione rilasciata dall'Ambasciata di Francia, debbono superare le seguenti prove, il cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame di Stato:

a. una prova scritta (durata 6 ore), in lingua francese, effettuata dal candidato a scelta fra tre modalità di svolgimento:

- "Etude d'un texte argumentatif", vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

- questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

- proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano.

- "Etude d'un texte littéraire", vertente su un brano attinto ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

- 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

- 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.

- "Composition française", finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

b. Il colloquio, relativamente alla disciplina veicolata in francese (storia, geografia, storia dell'arte), prevede l'analisi e il commento di documenti di varia natura e la conoscenza della

letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di corso.

A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore, relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione, il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 2 - Commissioni giudicatrici

Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle necessarie competenze. Essi procedono, sotto la vigilanza ed il coordinamento del Presidente della commissione, all'espletamento dell'esame finalizzato al conseguimento dell'attestazione, le cui prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente: la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza prova; il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l'esame di Stato.

E' autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art.3 - Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di Stato presso le sezioni di liceo classico europeo, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime.

Art.4 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.M. 30 gennaio 2003, n. 11.

IL MINISTRO

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI UFFICIO VIII

Circolare Ministeriale 20 febbraio 2003, n. 23
Prot. n. 3056

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali ove è attuata la sperimentazione di ordinamento e struttura - anno scolastico 2002/2003 - domande di ammissione dei candidati esterni

Il Decreto Ministeriale n. 11 del 30/1/2003, che detta norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, non reca il divieto di partecipazione dei candidati esterni ai suddetti esami, come invece previsto, fatte salve le eccezioni di cui all'O.M. 11 aprile 2002, n. 43, art.4, p. 7, sino al decorso anno scolastico. Per i destinatari dell'innovazione normativa, pertanto, il termine di presentazione delle domande di ammissione è differito al 20 marzo 2003. I medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.

IL DIRETTORE GENERALE - Silvio Criscuoli

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFFICIO VIII

Nota 10 marzo 2003
Prot. n.20129

Oggetto: Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ad indirizzo sperimentale, il cui diploma è dichiarato corrispondente a quello magistrale comprensivo dell'anno integrativo - ammissione di persone che hanno conseguito il titolo finale di istituto magistrale

A seguito di diversi quesiti sulla materia indicata in oggetto, proposti anche per le vie brevi, si ritiene utile trasmettere in allegato la nota inviata al Dirigente Scolastico dell'istituto magistrale Statale "Caterina Percoto" di Udine, con la quale si esprime l'avviso sulla legittimità dell'ammissione di persone, che hanno conseguito il titolo finale di istituto magistrale, all'esame di Stato conclusivo di corsi sperimentali, il cui diploma è dichiarato corrispondente a quello magistrale comprensivo dell'anno integrativo.

IL DIRETTORE GENERALE - Silvio Criscuoli

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFFICIO VIII

Nota 10 marzo 2003
Prot. n.4566

Quesiti: Esame di Stato conclusivo di corsi di studio ad indirizzo sperimentale di ordinamento e struttura; iscrizione a classe del corso "Pedagogico Sociale"

Si fa riferimento alla nota prot. n. 3774/c29 del 26/7/2002, concernente l'oggetto, mai pervenuta e ritrasmessa con nota prot. n. 5348/C29 del 5/11/2002. La partecipazione di persone in possesso del diploma magistrale all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ad indirizzo sperimentale, il cui titolo di studio ha valore pari a quello "magistrale comprensivo dell'anno integrativo", non concretizza il divieto di cui al disposto dell'O.M. 11 aprile 2002, n. 43, art. 3, c. 9 (divieto di ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo). Al fine di garantire certezza alle regole poste a presidio dell'ordinamento scolastico, l'Amministrazione ha dovuto fissare, nei decreti autorizzativi le sperimentazioni di ordinamento e struttura, criteri di corrispondenza ai corsi di ordinamento che intendeva innovare.

E' appena il caso di osservare che la corrispondenza di un corso sperimentale ad uno di ordinamento non implica che tra essi ci sia identità, in quanto, diversamente opinando, il concetto stesso di attività sperimentale non avrebbe potuto sussistere. La diversità dei corsi in parola si evince, oltre che dal mutato percorso scolastico, anche dalle differenti disposizioni che si è reso necessario dettare con appositi DD.MM. per regolamentare l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio nelle classi sperimentali autorizzate.

Sostegno di tale assunto, peraltro, è rinvenibile nella considerazione che il titolo finale

conseguito a seguito di frequenza di un corso sperimentale, oltre a consentire, com'è noto, l'accesso a qualunque facoltà universitaria, è utile per la partecipazione a concorsi, i cui bandi richiedono il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore di corso di studio di durata quinquennale, mentre quello dell'ex corso magistrale non è di per sé valido a detto accesso, occorrendo a tal fine il superamento del relativo corso integrativo ex lege n. 910/69, che, si rammenta, non integra in alcun modo la durata del corso di studi, il che inibisce ai possessori di diplomi quadriennali la partecipazione ai concorsi prima menzionati. La disamina sopra svolta dimostra la legittimità dell'ammissione di coloro che hanno conseguito il titolo finale di istituto magistrale all'esame di Stato conclusivo di corsi sperimentali, il cui diploma è dichiarato corrispondente a quello magistrale comprensivo dell'anno integrativo. Si precisa, infine, che persone già in possesso di altro titolo di studio finale di istruzione secondaria superiore possono iscriversi a classe di corsi sperimentali di ordinamento e struttura, previo esame di idoneità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 19 dell'O.M. n. 90 del 21/5/2001, e non integrativo, riservato, come si evince dall'art. 24 dell'O.M. medesima, a coloro che non hanno ancora conseguito un titolo di studio finale.

IL DIRETTORE GENERALE - Silvio Criscuoli

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Decreto Ministeriale 8 maggio 2003, n. 47 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 con il quale, in applicazione dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il regolamento, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare l'art. 8; Visto il D.M. 26-6-2000, n. 234, recante norme sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; Visto il decreto ministeriale 22-6-1998 con il quale è stato autorizzato il funzionamento dei quinquenni sperimentali ad opzione internazionale; Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento sulla disciplina degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata; Visto il D.M. n. 41 del 23-4-2003, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.M. n. 429 del 20 novembre 2000, con il quale è stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il D.M. n. 358 del 18 settembre 1998, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato; Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n. 2, relativo all'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore; Visto il D.M. n. 49 del 24 febbraio 2000, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28-4-2003 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonché le materie oggetto del colloquio; Vista la legge 28-12-2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n. 425/1997; Visto il D.M. 13 gennaio 2003, n. 3, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al

superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.M. 14 gennaio 2003, n.4, con il quale è stato determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Visto il D.M. 30 gennaio 2003, n.11, concernente le norme per lo svolgimento nell'a.s. 2002-2003 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali; DECRETA Art. 1 Validità e corrispondenza del diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico e scientifico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica. Art. 2 Commissioni giudicatrici Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art.1, è assicurata la presenza dei commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami. Art. 3 Ammissione agli esami I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso le sezioni ad opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi delle sezioni medesime. Art. 4 Prove di esame L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio. 1. La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 41 del 23-4-2003 (durata 6 ore). 2. La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. n.41 del 23-4-2003, · per l'indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese o francese, a scelta del candidato; · per l'indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica. 3. La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 429/2000, citato nelle premesse. 4. La quarta prova scritta, in lingua tedesca (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra: · discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti: a. questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano; b. proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano; · analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente su un brano attinto ai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti: a. 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano; b. 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano; · discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria. 5. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.323/1998. Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie: · tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi; · storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto. Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi. Art. 5 Valutazione La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove. Art. 6 Rinvio Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni

vigenti per gli esami di Stato relativi ai corsi sperimentali di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2003, n. 11. Roma, 8 Maggio 2003 IL MINISTRO MORATTI